

L'Assessore alle Finanze, dott. Renzo Mazzer, sulla scorta della relazione istruttoria predisposta dall'U.O.C. Tributi, riferisce quanto segue.

Premesso che l'UOC Tributi notificava ai signori:

- Benedetti Attilio, Benedetti Franco, Benedetti Michel, Benedetti Sylvie e Masutti Dinela, avvisi di accertamento, comproprietari, avvisi di accertamento per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) relativi agli anni di 2008, 2009, 2010, 2011 e avvisi sull'imposta unica sugli immobili (I.M.U.) 2012 (ciascuno per la propria quota di possesso);
- avverso gli avvisi di accertamento in parola le parti hanno proposto ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone (R.G.R. 469/13 per gli avvisi I.M.U. e R.G.R. 470/13 per gli avvisi I.C.I.);
- La CTP di Pordenone, preliminarmente procedeva alla riunione dei due ricorsi, con sentenza n. 110/01/14, pronunciata il 12 maggio 2014 e depositata il 21 maggio 2014, e respingeva i ricorsi riuniti,
- Avverso tale sentenza le parti proponevano ricorso alla Commissione Regionale Tributaria Regionale di Trieste e notificavano l'istanza di appello all'Ente in data 5 agosto 2014;
- Su tale ricorso la Commissione Tributaria di Trieste emetteva la sentenza n. 123/11/15, pronunciata il 25/02/2015 e depositata il 25/03/2015;
- Con la succitata sentenza la Commissione Tributaria Regionale accoglieva i ricorsi dei contribuenti e condannava il Comune di Pordenone a rifondere agli appellanti le spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquidava per ciascun grado in euro 2.000,00 (duemila);

Vista la nota presentata in data 30 giugno 2015, prot. n. 42737 dal difensore dott. Domenico Porcaro, nelle quali è stato quantificato l'importo dovuto dal Comune di Pordenone ai signori Benedetti Attilio, Benedetti Franco, Benedetti Michel, Benedetti Sylvie e Masutti Dinela in forza della sentenza sopra richiamata come segue:

- spese di lite liquidate in sentenza	€ 4.000,00
- IVA (22%)	€ 915,20
- CNAP (4%)	€ 160,00
- contributo unificato	€ 780,00
	-----
TOTALE DA PAGARE	€ 5.855,20

Considerato che si è valutata la possibilità di proporre ricorso in Cassazione, decidendo poi di non proseguire visto il parere espresso dallo Studio Legale Tributario avv. Antonio Chiarello e avv. Maria Suppa, nel quale veniva evidenziato che il ricorso potesse essere rigettato dalla Suprema Corte perché ritenuto inammissibile, avendo il giudice d'appello emesso una sentenza di merito;

Ritenuto quindi preponderante l'interesse ad evitare un giudicato sfavorevole all'Ente, che avrebbe per lo stesso comportato ulteriori spese;

Considerato altresì che si rende opportuno provvedere al pagamento quanto prima per non incorrere in ulteriori spese a carico del Comune;

Visto l'articolo 194, comma 1), lettera a), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di provvedere, secondo la citata disposizione di legge, al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sopra riportata sentenza;

Precisato che la spesa di € 5.855,20 trova copertura con mezzi ordinari di bilancio;

Preso atto, inoltre, che l'argomento è stato illustrato alla Commissione Consiliare 1^ "Bilancio e Programmazione";

Tutto ciò premesso;

#### IL CONSIGLIO

Ritenuto di accogliere quanto sopra proposto;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21 al fine di consentire il tempestivo avvio di tutti i successivi provvedimenti;

Visto l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il parere favorevole del Segretario generale sotto il profilo della legittimità, come previsto dalla direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011;

Con voti

#### DELIBERA

1. di riconoscere, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la legittimità del debito fuori bilancio configuratosi per effetto della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Trieste n. 123/11/15 pronunciata il 25/02/2015 e depositata il 25/03/2010, relativa al ricorso proposto dai signori Benedetti Attilio, Benedetti Franco, Benedetti Michel, Benedetti Sylvie e Masutti Dinela contro il Comune di Pordenone;
2. di dare atto che la spesa relativa al debito suddetto ed ammontante ad € 5.855,20 trova copertura con mezzi ordinari di bilancio;
3. di dare atto, che gli uffici competenti hanno deciso, visto il parere espresso dallo Studio Legale Tributario avv. Antonio Chiarello e avv. Maria Suppa, di non procedere con il ricorso in Cassazione, in quanto nel parere veniva evidenziato che il ricorso potesse essere rigettato dalla Suprema Corte perché ritenuto inammissibile, avendo il giudice d'appello emesso una sentenza di merito, ritenendo preponderante l'interesse ad evitare un giudicato sfavorevole all'Ente; che avrebbe comportato per lo stesso ulteriori spese;
4. di inviare la presente deliberazione alla Corte dei Conti, ai sensi della vigente normativa.

Con successiva votazione

#### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FRANCESCA DE BIASIO

CODICE FISCALE: DBSFNC65P60A516C

DATA FIRMA: 22/09/2015 11:32:18

IMPRONTA: 3511B2E7D03214DD947940FEF2A1B239BA3390630629C2140A88D1CA3C83D359  
BA3390630629C2140A88D1CA3C83D359C76EF9A45B39675AA8DF0D41ECA997EB  
C76EF9A45B39675AA8DF0D41ECA997EB95997F9CAE278AB307C8251D37340468  
95997F9CAE278AB307C8251D373404683FEB87F31E8C014293C9609EA34AC615

NOME: MICHELE BORTOLUSSI

CODICE FISCALE: BRTMHL67T04I403K

DATA FIRMA: 22/09/2015 11:37:31

IMPRONTA: 4DCFB6911214917741EEAA65ADB1EFF3B75FDC348D2A50CC465B507CE12C677C  
B75FDC348D2A50CC465B507CE12C677CC2E5EBDAA1ACCAEC7176FBB807416FC2  
C2E5EBDAA1ACCAEC7176FBB807416FC23E2BA3210021366CF030E8E1C9B78ED5  
3E2BA3210021366CF030E8E1C9B78ED5F436E28A5F13AD757AEA77FB793595FD